

## Le tutele di cui non si parla

La decisione di numerosi sindaci italiani di procedere alla registrazione di matrimoni contratti all' estero da cittadini italiani dello stesso sesso ha provocato le preoccupate reazioni della Conferenza Episcopale Italiana e l' intervento del ministro dell' Interno Alfano seguito dall' annuncio del Prefetto di Roma dell' intenzione di decretarne l' annullamento. La vicenda pone una serie di interrogativi sia giuridici che di natura etica sui quali sono opportuni alcuni chiarimenti. Nel registrare i matrimoni i sindaci hanno agito nella loro veste di ufficiali di Stato civile, e dal punto di vista normativo è dunque innegabile che il Prefetto abbia un potere di intervento. Ma è altrettanto innegabile che contro l' eventuale annullamento delle registrazioni i cittadini interessati abbiano il diritto di ricorrere alla giustizia amministrativa, ed è altamente probabile che in tale sede venga sollevata una questione di legittimità costituzionale. In ultima analisi, dunque, è quasi certo che - così come per la fecondazione eterologa - sarà la Corte Costituzionale a dirimere la questione e a stabilire la legittimità o meno del comportamento dei sindaci.

Anche se - come in questo caso - laddove non vi siano adeguati precedenti non è opportuno tentare di anticipare il giudizio della Corte, si può tuttavia ricordare che la giurisprudenza costituzionale si è sempre mossa nella direzione di un progressivo riconoscimento e allargamento dei diritti di cittadinanza, e che sul piano comparativo la prassi affermata negli ordinamenti di un numero sempre più vasto di stati indica che un ricorso alla Corte Costituzionale contro l' annullamento operato dai prefetti avrebbe buone possibilità di essere accolto.

Al di là dei problemi giuridici sollevati dalla decisione dei sindaci, è opportuno chiedersi se la questione dal punto di vista sostanziale non sia stata eccessivamente drammatizzata, e questo proprio nel momento in cui la Chiesa affronta, in un vasto dibattito sfociato nel Sinodo, in termini indubbiamente nuovi il tema della famiglia e dei comportamenti sessuali, con una apertura maggiore di quella di numerosi esponenti politici cattolici. Da tempo, nel nostro ordinamento è in atto la distinzione tra matrimonio civile e matrimonio religioso, cui con i Patti Lateranensi del 1929 lo Stato ha riconosciuto valore civile. Ma i due istituti sono profondamente diversi. Per i credenti nel magistero della Chiesa il matrimonio religioso è un sacramento che, al di là dei suoi effetti civili, unisce un uomo ed una donna indissolubilmente salvo i casi di scioglimento o annullamento previsti dal diritto canonico. Il matrimonio civile, invece, altro non è che un contratto, un' unione cui la legge riconosce particolare tutela. Una tutela, va aggiunto, che negli anni è progressivamente e anche profondamente mutata. Prova ne siano le progressive modifiche al diritto di famiglia, culminate nella recente piena equiparazione dei figli



naturali ai figli legittimi. Il matrimonio civile altro non è dunque che una «unione civile», le cui norme e i cui effetti possono essere estesi - come va sempre più dimostrando l'esperienza dei paesi europei e degli Stati Uniti - possono essere estesi a unioni non eterosessuali senza violare alcuna norma giuridica fondamentale. E' semmai da sottolineare l'assurdità cui si giungerebbe se non si estendessero - come alcuni vanno proponendo - alle unioni di fatto eterosessuali le norme che si reclamano a favore delle unioni tra cittadini dello stesso sesso.

*STEFANO PASSIGLI*